

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro IV - Dei procedimenti speciali Titolo I - Dei procedimenti sommari

Art. 689 Provvedimenti immediati. (Abrogato)

[Il giudice può dare immediatamente con decreto [c.p.c. 135] i provvedimenti necessari, assunte quando occorre sommarie informazioni; ma può disporre che siano citate le parti interessate, anche a ora fissa.

Deve sempre ordinare la citazione delle parti interessate quando crede necessario procedere a ispezioni di luoghi [c.p.c. 258] o ad audizione di testimoni [c.p.c. 244].

Può sentire i testimoni che gli sono presentati dalle parti e può richiederli personalmente quando li trova sul luogo.

Può farsi assistere da un consulente tecnico o demandargli singole indagini [c.p.c. 61, 191].

Quando ordina la citazione delle parti, pronuncia con ordinanza i provvedimenti necessari e, se è competente [c.p.c. 8], procede alla trattazione della causa; altrimenti rimette le parti al giudice competente, fissando un termine perentorio per la riassunzione.]